

**CAPITOLATO TECNICO  
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
DEL SERVIZIO DI PULIZIA**

**1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto è l'esecuzione, per un periodo di 24 mesi, del servizio di pulizia presso l'Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione di Pavia (nel seguito indicata come "APOLF"), con sede in Pavia, Via San Giovanni Bosco 23.

**2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'esecuzione del servizio di pulizia (nel seguito indicato come "servizio") prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni.

**Quotidianamente:**

- a) aerazione dei locali;
- b) riordino degli ambienti e di tutti gli oggetti;
- c) spazzatura, lavaggio e sanificazione di tutti i pavimenti di aule, uffici, atri, corridoi, servizi igienici, aula magna, scale, 4 ingressi della struttura, reception, spogliatoi, palestra, e dei laboratori di cucina, panificazione, pasticceria, sala bar e informatica;
- d) pulizia e disinfezione degli arredi e dei banchi di lavoro dei laboratori di cucina, panificazione, pasticceria, sala bar e informatica;
- e) spolveratura a umido degli arredi;
- f) pulizia e disinfezione di tavoli di lavoro, banchi, sedie, cattedre, lavagne, telefoni, pulsanti, interruttori, tastiere, mouse, maniglie, corrimani o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.
- g) pulizia e disinfezione delle attrezzature della palestra;
- h) pulizia, lavaggio e sanificazione a fondo dei servizi igienici, delle rubinetterie, dei distributori di sapone e carta e delle zone adiacenti;
- i) pulizia e disinfezione dell'ascensore e delle pulsantiere;
- j) distribuzione delle forniture di materiale a perdere per l'igiene della persona (rotoloni di carta, sapone liquido, carta igienica, salviette monouso, etc.) a disposizione degli utenti;
- k) svuotamento, detersione e disinfezione dei contenitori di rifiuti;
- l) trasporto e collocazione dei rifiuti in aree dedicate alla raccolta differenziata.

**Settimanalmente**

- a) pulizia del cortile esterno e dei marciapiedi antistanti gli ingressi;
- b) pulizia dei magazzini/depositi;
- c) pulizia di porte, corrimani e ringhiere;
- d) spolveratura a umido di arredi vari non di uso quotidiano.

**Mensilmente**

- a) pulitura di davanzali e caloriferi;
- b) pulitura dei vetri e vetrate esterni ed interni;
- c) spolveratura di soffitti e pareti;
- d) spolveratura a secco di apparecchi illuminanti;
- e) pulizia delle cancellate esterne, dei portoni, delle porte, dei cancelli, delle balaustre delle scale, dei battiscopa.

**Straordinariamente**

- a) pulizie di fondo dei pavimenti e delle piastrelle con attrezzature meccanizzate tre volte l'anno di tutti

- i locali per i quali è prevista la pulizia quotidiana;
- b) pulizia e sanificazione degli arredi interni ed esterni, delle cappe, dei banchi di lavoro, delle linee di cottura e delle attrezzature di tutti i laboratori;
  - c) pulizia e lavatura interna ed esterna di finestre, vetri, veneziane, davanzali, porte e porte di vetro;
  - d) pulizia e sanificazione degli arredi di aule didattiche, uffici, magazzini e depositi;
  - e) gli interventi non prevedibili dovuti alla manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici;
  - f) gli interventi non prevedibili dovuti a cause naturali;
  - g) in caso di nevicate e/o formazione di ghiaccio, pulizia degli accessi alla scuola, compresi gli accessi esterni dall'edificio quali, a titolo descrittivo ma non esaustivo, porzione di marciapiede antistante la struttura, eventuali accessi carrai, scantinati, magazzini, sempre in conformità alle indicazioni fornite dalla direzione;
  - h) gli interventi successivi/precedenti all'effettuazione di attività programmate particolari come, a esempio, eventi, riunioni, open day.

#### **FORNITURA DI MATERIALE, ATTREZZATURE, DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, SPESE VARIE E CANONI, PERCORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA.**

- a) L'acquisto di materiali e strumenti per la pulizia è a carico dell'aggiudicatario.
- b) L'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi e attrezzature di dotazione propria.
- c) Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la pulizia dovranno essere conformi alle prescrizioni di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E. Tali attrezzature dovranno inoltre essere compatibili con l'uso degli edifici, per cui non rumorose ma tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di pulizia. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa è obbligata a fornire la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che intende utilizzare. Le attrezzature e le macchine dell'impresa usate all'interno delle strutture di APOLF, devono essere contraddistinte da targhette indicanti il nome o il contrassegno dell'impresa.
- d) L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature che dei prodotti utilizzati.
- e) Tutti i prodotti chimici per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione (detergenti, detergenti-disinfettanti, sanificanti, disincrostanti, disinfettanti, emulsioni polimeriche, etc.) devono essere di tipo ecologico e a basso impatto ambientale e le relative schede tecniche dovranno essere presentate ad APOLF.
- f) Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 51 in data 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. APOLF procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta. In particolare l'impresa prima di iniziare il servizio deve fornire ad APOLF le schede tecniche dei prodotti che intenderà impiegare.
- g) L'impresa dovrà inoltre utilizzare prodotti disinfettanti autorizzati (presidi medico chirurgici-PMC e biocidi);
- h) APOLF si riserva il diritto di effettuare prelievi a campione dei prodotti pronti all'uso per verificare le caratteristiche dei formulati e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative di leggi vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità).
- i) L'impresa dovrà fornire al proprio personale: un tesserino di riconoscimento, vestiario idoneo alla funzione, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- j) L'impresa si impegna ad utilizzare personale formato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per poter partecipare alle squadre di emergenza e di pronto soccorso.

- k) Sono a carico di APOLF la fornitura di energia elettrica, il riscaldamento, la fornitura idrica, le spese per la manutenzione dei locali, gli arredi e le attrezzature scolastiche varie.
- l) Gli operatori dell'impresa aggiudicataria, nello svolgimento delle mansioni loro assegnate, potranno utilizzare gli impianti (acqua-luce-gas) di APOLF senza che ciò comporti la corresponsione di canoni o compensi.

### **INTERVENTI DI EMERGENZA**

In caso di sciopero, o per cause di forza maggiore, dovrà essere garantita l'effettuazione degli interventi di emergenza, compatibilmente con la salvaguardia dell'esercizio del diritto di sciopero.

Tutto quanto sopra descritto deve comunque intendersi soggetto a flessibilità organizzativa definita dalla programmazione della struttura ed in base alle diverse esigenze che possono verificarsi.

### **RACCOLTA RIFIUTI**

Tutti i trattamenti di pulizia devono prevedere la raccolta dei rifiuti solidi di tipo urbano secondo la legislazione vigente e l'allontanamento in sacchi impermeabili chiusi e sigillati. I rifiuti vanno trasportati in aree dedicate alla raccolta differenziata

### **3. MODALITA' ESECUTIVE DEL SERVIZIO**

- a) Il servizio dovrà essere eseguito presso la sede di APOLF, normalmente dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 20:00, eccezionalmente in altri giorni e in altri orari per particolari esigenze (corsi serali, open day, eventi serali...).
- b) Il periodo di esecuzione del servizio segue la durata dell'anno formativo, con sospensione che ricorre solitamente per un periodo del mese di agosto.
- c) L'entità minima delle prestazioni ordinarie previste per il periodo di validità biennale del contratto è di 5120 ore.
- d) Potrà essere richiesta la presenza del personale di pulizia in occasione di assemblee, eventi, riunioni, per l'esecuzione di attività straordinarie ed ulteriori attività accessorie.

### **4. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore:

- a) è obbligato ad eseguire il servizio secondo le modalità di cui al presente capitolato tecnico, ed è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita del servizio;
- b) provvede direttamente allo svolgimento delle prestazioni richieste, con proprio personale professionalmente qualificato;
- c) è tenuto a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le norme di legge e di CCNL applicabile al proprio settore di attività;
- d) entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, deve inviare ad APOLF l'elenco del personale che intende utilizzare, comprensivo dei dati anagrafici, con l'indicazione delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun nominativo indicato;
- e) in caso di variazioni dell'elenco di cui al paragrafo precedente, per sostituzioni anche temporanee del personale, si impegna a comunicare ad APOLF, preventivamente quando possibile e, comunque, entro la stessa giornata della variazione, i dati anagrafici e la documentazione necessaria;
- f) deve attestare ad APOLF che il personale impiegato per l'espletamento del servizio ha perfetta padronanza e conoscenza della lingua italiana;
- g) deve comunicare ad APOLF il nominativo del Responsabile della sicurezza per il proprio personale; l'appaltatore è inoltre obbligato a presentare annualmente il certificato rilasciato dal medico del lavoro in cui si attesta di avere sottoposto alle visite ed agli accertamenti prescritti tutto il personale dell'impresa;

- h) deve comunicare ad APOLF il nominativo del soggetto incaricato del trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003;
  - i) deve trasmettere ad APOLF il Manuale di Autocontrollo Igienico HACCP;
  - j) deve organizzare i necessari percorsi di formazione per il proprio personale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché venga impiegato personale già istruito per poter partecipare alle squadre di emergenza e di pronto soccorso;
  - k) garantisce, compatibilmente con il rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di personale, la dovuta continuità nella copertura del servizio, considerata la peculiarità dello stesso di essere rivolto prevalentemente a minori;
  - l) è obbligato ad individuare e comunicare il nominativo di un referente unico nei confronti di APOLF in merito a tutti gli aspetti programmatici, organizzativi e gestionali dei servizi oggetto dell'appalto; il referente unico deve assicurare un adeguato impegno di reperibilità e di presenza sul luogo di esecuzione del servizio;
  - m) entro 2 ore dalla richiesta, deve provvedere a sostituire e/o supportare il personale addetto all'esecuzione del servizio nel caso in cui APOLF abbia comunicato tale necessità entro le ore 11:00 del giorno in cui tale esigenza si manifesta.
2. L'appaltatore deve garantire a favore dei propri dipendenti, assumendo i relativi oneri a proprio carico, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e presso la località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella provincia di Pavia. L'appaltatore è tenuto a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
3. APOLF, nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma precedente e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando il predetto Ispettorato avrà dichiarato l'appaltatore in regola, senza che quest'ultimo possa sollevare alcuna eccezione né per il ritardato pagamento, né per chiedere alcun risarcimento di danni.

## **5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. L'appaltatore deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
2. L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione ed infortuni sul lavoro, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori.
3. Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettera a) e b), e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore si impegna:
  - a. a sottoscrivere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26, comma, 3 del D.Lgs. 81/2008, eventualmente integrato da proprie valutazioni, che riporta prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenza potenzialmente presenti nella sede in cui sarà svolto il servizio, e le relative misure adottate per ridurli;
  - b. ad effettuare un sopralluogo presso la sede in cui sarà svolto il servizio congiuntamente al Direttore generale o suo delegato

4. In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel D.U.V.R.I. e conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di una specifica valutazione da parte di APOLF e dell'appaltatore, e saranno oggetto di adeguamento dello stesso D.U.V.R.I.
5. L'appaltatore è comunque tenuto ad osservare e ad applicare, in corso di esecuzione del contratto, tutte le misure individuate da APOLF finalizzate a ridurre i rischi da interferenza ed a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

## **6. FACOLTA' ED ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

APOLF:

- a) si riserva di chiedere ed ottenere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione di personale ritenuto non idoneo in ragione di elementi di valutazione basati su riscontri oggettivi desumibili da documenti, atti, segnalazioni o quant'altro in suo possesso, fermo restando l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.
- b) nel caso ricorra l'esigenza di eventuali supporti e/o sostituzioni del personale dell'appaltatore, comunica a quest'ultimo la necessità entro le ore 11:00 del giorno in cui tale eventualità si verifica;
- c) può sospendere o ridurre il servizio, previa formale comunicazione del Direttore Generale, in caso di scioperi, assemblee e circostanze che comportano la mancata frequenza degli utenti.

## **7. CLAUSOLA SOCIALE**

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi della Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione aziendale prescelta dall'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-operative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'appaltatore potrebbe assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente per lo stesso servizio di reception, come previsto dall'art. 57 del Codice.
2. APOLF su richiesta rende disponibile l'elenco del personale attualmente impiegato per l'esecuzione del servizio di pulizie: in tale elenco sono indicati il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed il numero complessivo di addetti, con la precisazione del numero di lavoratori svantaggiati ex art. 4 della L. 381/1981 nonché la precisazione delle relative qualifiche, livelli di anzianità, monte ore.

## **8. MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore avverrà con cadenza mensile, su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 giorni dall'acquisizione della fattura da parte di APOLF, previa attestazione di regolarità contributiva e conferma dello svolgimento regolare del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 14 del presente capitolato. Le fatture devono essere emesse in relazione alle ore effettivamente prestate e preventivamente autorizzate.
2. Le fatture saranno liquidate soltanto se accompagnate dalla dichiarazione da parte dell'appaltatore di aver corrisposto al proprio personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
3. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla L. 136/2010, e dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via esclusiva, all'appalto. L'appaltatore è tenuto a comunicare ad APOLF gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
4. L'appaltatore, se costituito in raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), deve obbligatoriamente trasmettere ad APOLF, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti agli altri soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio, il GEIE.

5. APOLF non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate. Le fatture elettroniche devono essere intestate a: Agenzia Provinciale per l'Orientamento il Lavoro e la Formazione Sede legale: Via San Giovanni Bosco 23, 27100 Pavia – Partita Iva n. 02324860184 riportare il n. di CIG attribuito all'appalto ai fini della tracciabilità dei pagamenti e devono riportare il codice intermediario A4707H7.
6. Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità; con il pagamento del saldo, APOLF provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50%, trattenute ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
7. Nel caso in cui APOLF non rispetti i tempi di pagamento, saranno calcolati gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

## **9. ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è dovuta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

## **10. REVISIONE DEI PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo dell'opera, in aumento od in diminuzione, superiore del 5% dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati, nella misura del 80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si richiamano le disposizioni di cui ai commi 3 lettera b), e 4 del citato art. 60 del Codice.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS – 812 Attività di pulizia e disinfezione).

## **11. GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice e prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo del contratto.
2. La garanzia definitiva deve essere costituita nelle forme di cui all'art. 106 del Codice.
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte di APOLF.
4. Lo svincolo della garanzia è regolato dall'art. 117, comma 8, del Codice.
5. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanzia potrà essere incamerata da APOLF, totalmente o parzialmente; conseguentemente alla riduzione della garanzia, l'appaltatore è obbligato, nel termine di 10 giorni, a reintegrarla, pena la risoluzione del contratto.
6. Resta salva per APOLF la facoltà di richiedere l'integrazione della garanzia nel caso in cui questa non risultasse più proporzionalmente corrispondente al valore delle prestazioni per l'eventuale estensione del contratto.

## **12. COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale per casi di infortunio e di danni arrecati ad APOLF ed a terzi, derivanti dall'esecuzione del servizio. A tale scopo, l'appaltatore si impegna a

stipulare una polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) e infortuni nella quale venga esplicitamente indicato che APOLF deve essere considerata "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dai rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli generati da incendio e furto. Devono essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti nel presente documento.

2. L'assicurazione deve essere prestata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione di Euro) per sinistro, con i limiti di Euro 500.000,00 (cinquecentomila Euro) per persona lesa e di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 Euro) per danni a cose o animali.
3. APOLF è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione di Euro) per sinistro, con il limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila Euro) per persona.
4. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del valore iniziale.
5. L'originale delle polizze dovrà essere consegnato ad APOLF prima della sottoscrizione del contratto.
6. L'appaltatore deve consegnare ad APOLF copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento.

### **13. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Codice, è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (nel seguito indicato come "RUP"), cui spetta il controllo del livello di qualità delle prestazioni oggetto dell'appalto, individuato nella persona della Dott.ssa Debiaggi Elisabetta.
2. Il RUP si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nella persona del Dott.ssa Bianco Pierina.
3. Compete al Direttore dell'esecuzione monitorare il regolare svolgimento del contratto e compiere le attività previste dalle norme di cui all'art. 31, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.
4. Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie e redigendo un apposito verbale, sottoscritto anche dall'appaltatore.

### **14. MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI**

1. Eventuali modifiche e varianti al contratto d'appalto potranno essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, ed attuate senza una nuova procedura di affidamento, nei casi contemplati ed alle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, del Codice.
2. Modifiche al contratto diverse da quanto stabilito all'art. 120, comma 1, del Codice, saranno ammesse, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento, purché non venga alterata la natura complessiva del contratto ed il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice;
  - b) il 10 % del valore iniziale del contratto.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, APOLF può imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, la loro esecuzione alle medesime condizioni del contratto originario; in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **15. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

1. In tema di sospensione dell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 121 del Codice per quanto compatibile.

## **16. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore non può sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente o temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Direttore Generale di APOLF.
2. Qualora l'appaltatore non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso ad APOLF almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'evento.

## **17. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità ai sensi dell'art. 36 dell'allegato II.14 del Codice, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
2. A fronte della comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio ed elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia all'appaltatore. Non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, il Responsabile Unico del Progetto rilascia il Certificato di verifica di conformità di cui all'art.116 del Codice.

## **18. SUBAPPALTO**

L'appaltatore esegue in proprio le prestazioni previste nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle stesse. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Non è consentito il subappalto "a cascata", al fine di rafforzare il controllo delle attività sui luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

## **19. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietato all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.
2. Sono fatti salvi i casi di cessione ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione dell'appaltatore per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice Civile, e dell'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
3. La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 2, del Codice.

## **20. PENALITÀ'**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, a quelle di contratto, a quelle del presente capitolato, agli ordini di servizio eventualmente disposti da APOLF in corso di esecuzione del contratto.
2. Ogni volta che verranno riscontrati inadempimenti a quanto previsto, APOLF, in relazione alla loro gravità, applicherà penali comprese tra Euro 500,00 (cinquecento Euro) ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento Euro).
3. L'applicazione delle penali avverrà con le seguenti modalità:

- a. APOLF contesta l'inadempimento all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata;
  - b. l'appaltatore, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, può fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata;
  - c. APOLF valuta le eventuali controdeduzioni fornite ed adotta la decisione conseguente entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.
4. In caso di applicazione di penale, APOLF provvede a detrarre il relativo importo dalla fattura in liquidazione, fatta salva comunque la facoltà per APOLF di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, l'appaltatore deve ricostituire l'importo complessivo oggetto della garanzia.
  5. Indipendentemente dall'applicazione delle penali, l'appaltatore deve provvedere ad effettuare a regola d'arte gli interventi contestati.
  6. Resta salva la facoltà per APOLF di procedere all'applicazione di penali di importo superiore a quanto indicato, sulla base della gravità dell'inadempimento contestato, del danno subito, della ripetitività della violazione, il tutto senza pregiudizio di ogni e qualsiasi altra azione in merito. Gli eventuali danni causati a persone e cose dal personale dell'appaltatore saranno in ogni caso imputati, e rimossa ogni eventuale eccezione, all'appaltatore.
  7. Qualora l'appaltatore, a seguito di contestazione, non adempia sollecitamente agli obblighi assunti, APOLF può avvalersi di un servizio sostitutivo affidato ad altro soggetto, con costi a carico dell'appaltatore.

## **21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. È facoltà di APOLF risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
  - a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 e 95 del Codice;
  - b) mancata presa in consegna del servizio entro 5 giorni successivi al termine stabilito;
  - c) interruzione ingiustificata del servizio;
  - d) inosservanza reiterata (più di due volte) delle disposizioni di legge, di contratto, di capitolato, degli ordini di servizio;
  - e) subappalto non autorizzato;
  - f) mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell'appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento del servizio;
  - g) mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
  - h) mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
  - i) cessione, totale o parziale, del contratto;
  - j) mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro il termine assegnato;
  - k) applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto.
2. E' facoltà di APOLF risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1, del Codice; in tutti i casi di risoluzione, si farà luogo alla procedura di cui al sopra citato art. 122 del Codice.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; resta salvo, in favore di APOLF, il risarcimento del danno e l'incameramento della cauzione.
4. Nei casi di risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 124 del Codice.

## **22. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1. Nel caso di recesso trova applicazione l'art. 123 del Codice.
2. Fermo restando le ipotesi di cui agli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011 in tema di comunicazione e informazione antimafia, APOLF può recedere dal contratto in qualunque

momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite dall'appaltatore, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore, da fornire con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali APOLF prende in consegna il servizio ed effettua la verifica di regolarità.

### **23. ACCORDO BONARIO**

1. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva del contratto, trova applicazione la procedura dell'accordo bonario di cui all'art. 211 del Codice.
2. Tutte le riserve ed i reclami che l'appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati ad APOLF con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata.

### **24. TRANSAZIONE**

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi; nel caso si debba ricorrere a transazione, si applica l'art. 212 del Codice.

### **25. CONTROVERSIE**

1. Ove non si ricorra a rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale di cui ai commi precedenti, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pavia. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque sospendere il servizio.

### **26. STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto sarà stipulato per scrittura privata entro 30 giorni dall'aggiudicazione, previa trasmissione ad APOLF di tutta la documentazione necessaria e richiesta.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto.

### **27. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione del contratto.

### **28. OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

2. L'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente, emanate nel corso di esecuzione dell'appalto.
3. L'Appaltatore è obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo di esecuzione del servizio.

### **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati forniti dall'aggiudicatario verranno trattati da APOLF per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione del contratto d'appalto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Elisabetta Debiaggi